

MARTINA CUTAZZO  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Il ṭalāq islamico e l'ordinamento giuridico italiano:  
profili di incompatibilità e prospettive di riconoscimento*

*Islamic Divorce and the Italian Legal System:  
Areas of Incompatibility and Prospects for Recognition*

**Abstract:** Il contributo analizza la questione del “riconoscimento”, nell’ordinamento giuridico italiano, del *ṭalāq* islamico (ripudio) pronunciato all’estero, forma di scioglimento del matrimonio riservata dalla legge solo al marito e fondata sulla sua dichiarazione unilaterale. Muovendo dal quadro giuridico di riferimento, rappresentato dalla l. n. 218/1995 e dai principi costituzionali in materia di uguaglianza tra i coniugi e tutela giurisdizionale dei diritti, l’analisi ripercorre l’orientamento della giurisprudenza italiana, tradizionalmente contrario a riconoscere effetti giuridici al *ṭalāq* islamico per contrasto con l’ordine pubblico sostanziale e processuale. Il contributo riflette poi sulla possibilità di un approccio più flessibile al riconoscimento del ripudio, idoneo a bilanciare la tutela dei diritti umani fondamentali (soprattutto quelli della donna ripudiata, allorché l’istanza di riconoscimento proviene dalla stessa) con le esigenze di un contesto giuridico sempre più transnazionale.

**Abstract:** The paper examines the issue of recognition in the Italian legal system of the Islamic *ṭalāq* (repudiation) pronounced abroad, a form of marital dissolution reserved exclusively to the husband and based on his unilateral declaration. Taking as a starting point the legal framework provided by Law No. 218/1995 and the constitutional principles of spousal equality and judicial protection of rights, the study reviews Italian case law, which has traditionally refused to recognize any legal effects of the Islamic *ṭalāq* due to its conflict with both substantive and procedural public policy. The paper then explores the potential for a more flexible approach to the recognition of repudiation, one capable of balancing the protection of fundamental human rights – especially those of the repudiated woman, when she herself seeks recognition – with the demands of an increasingly transnational legal context.

**Keywords:** Talāq islamico; Ripudio; Diritto di famiglia; Diritto internazionale privato; Riconoscimento di provvedimenti stranieri; Ordine pubblico; Uguaglianza tra coniugi; Non discriminazione; Diritto di difesa

**Keywords:** Islamic ṭalāq; Repudiation; Family law; Private international law; Recognition of foreign decisions; Public policy; Equality between spouses; Non-discrimination; Right to defence

## 1. Famiglie, migrazioni ed ordinamento: tra pluralismo e principi fondamentali.

L'ultima parte del XX secolo è stata efficacemente definita come «l'età delle migrazioni»<sup>1</sup>, caratterizzata da intensi flussi di persone che hanno attraversato, in misura crescente, i confini internazionali, contribuendo a rendere multietnica quasi ogni società nazionale. I Paesi europei – tra i quali soprattutto l'Italia – non sono rimasti estranei a tale fenomeno, esercitando da sempre un forte ruolo attrattivo nel sistema migratorio globale.

Particolarmente significativa, nei flussi migratori verso il nostro Paese, è la presenza di cittadini provenienti da Paesi a maggioranza islamica: secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dei 1187 migranti arrivati in Italia dall'inizio del 2026 ad oggi, quasi l'80% proviene da Stati dell'Africa o dell'Asia<sup>2</sup> nei quali l'Islam è la religione di Stato o la principale confessione religiosa, nonché «religione normativa»<sup>3</sup>. Attraverso la *Shari'a* (letteralmente *La Via Rivelata*)<sup>4</sup>, l'Islam – sistema, al contempo, religioso, politico e giuridico – fornisce, infatti, l'insieme di riferimenti etici, comportamentali e consuetudinari ai quali il credente musulmano è tenuto ad uniformarsi quotidianamente, in ogni campo della propria vita, ovunque si trovi, al fine di modellare il proprio agire secondo la volontà divina<sup>5</sup>.

Inevitabile è stato – e continua ad essere – quindi, il confronto del nostro ordinamento con leggi, istituti, usi e tradizioni spesso del tutto estranei allo stesso e, perciò, suscettibili di generare rilevanti criticità di integrazione normativa e culturale. In tale prospettiva il

---

<sup>1</sup> M. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, Oxford, Oxford University Press, 1995, traduzione italiana a cura di G. GASPERONI, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 335, citato in R. BENIGNI, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, rivista telematica, novembre 2008, p. 1.

<sup>2</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2026-01/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_19-01-2026.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2026-01/cruscotto_statistico_giornaliero_19-01-2026.pdf) (sito consultato in data 19/01/2026).

<sup>3</sup> R. GUOLO, *La Sharia in Italia. Il diritto parallelo nelle comunità islamiche*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2009, p. 15.

<sup>4</sup> La *Shari'a* non costituisce una legge positiva, ma un ideale normativo di origine divina, privo di forma codificata. Essa si configura come un insieme di principi e precetti astratti che non sono immediatamente applicabili, ma richiedono un'opera di interpretazione svolta dal *fiqh*, ossia dall'elaborazione giuridica umana del diritto islamico, la quale, attraverso il ricorso alle fonti canoniche primarie, rappresentate dal *Corano* e dalla *Sunna*, consente la traduzione della legge divina in regole giuridiche concrete.

<sup>5</sup> Per una migliore comprensione dei termini citati si veda S. SCARANARI, *Shari'a. Legge Sacra, Norma Giuridica*, Roma, Paoline Editoriale Libri, 2018.

diritto di famiglia rappresenta uno dei settori dell'ordinamento maggiormente sensibili alle dinamiche del pluralismo etnico, culturale e religioso: la famiglia, formazione sociale primaria ed universalmente presente nelle società umane, assume, infatti, configurazioni strutturali e funzionali variabili nello spazio e nel tempo, riflettendo valori, modelli relazionali ed assetti normativi profondamente diversi da contesto a contesto.

## 2. *Il matrimonio ed il ripudio nel diritto di famiglia islamico.*

Nel sistema giuridico islamico, il diritto di famiglia occupa una posizione centrale: l'intera esistenza di un musulmano, infatti, è profondamente orientata verso la famiglia, concepita non soltanto come il suo ambiente più naturale, ma anche come lo strumento principale attraverso il quale si realizza la legge di Dio nella sua forma più piena e compiuta. All'interno del diritto di famiglia un ruolo di assoluta rilevanza è riservato al matrimonio, istituto considerato una pietra angolare dell'intero assetto sociale e nel quale particolarmente incisivo risulta l'intervento della legge divina: la disciplina del vincolo e, in particolare, della sua conclusione per volontà delle parti si colloca, infatti, tra le materie maggiormente permeate dall'intervento della *Shari'a*.

In un simile contesto prende forma l'istituto del *talāq*, modalità di scioglimento del matrimonio basata unicamente sulla volontà del marito, senza possibilità di opposizione da parte della moglie e senza che a quest'ultima sia riconosciuto un analogo diritto. Si tratta di un istituto che può essere compreso alla luce del modo in cui il diritto islamico concepisce il matrimonio, ossia come un contratto di diritto civile destinato a regolare l'intera durata della vita coniugale e fondato su un mero rapporto di scambio: al marito sono attribuiti diritti sulla persona della moglie, in particolare il godimento sessuale e l'autorità maritale, mentre alla moglie è riconosciuto un corrispettivo, rappresentato dal donativo nuziale e dal mantenimento durante il matrimonio, quale prezzo per il godimento fisico da parte del marito, in cambio della sua obbedienza. In tale prospettiva, il marito è qualificato come «colui che ha in mano il contratto di matrimonio» (Corano, Sura II, 237)

ed esercita, nell'ambito familiare, una posizione di preminenza sulla donna («gli uomini sono preposti alle donne», Corano, Sura IV, 34)<sup>6</sup>.

È proprio tale asimmetria strutturale tra i coniugi a costituire il fondamento giuridico dell'istituto del *ṭalāq*: minuziosamente disciplinato dal Corano, esso costituisce un'azione rimessa al solo arbitrio del marito, il quale può allontanare la moglie dalla sua casa, senza essere tenuto a spiegare, in alcun modo, i motivi della sua decisione ovvero senza averne affatto. A tal fine è sufficiente la triplice enunciazione dell'espressione *ṭalāq* oppure di altre parole, anche allusive, idonee a manifestare, in modo inequivoco, la volontà di porre fine al matrimonio, proferite personalmente dallo stesso o delegate ad un mandatario, a determinati intervalli di tempo (a garanzia di un eventuale ripensamento), per sciogliere il vincolo.

Ove intervenga un'autorità (in alcuni Paesi islamici, come il Pakistan o il Bangladesh, il ripudio ha perso il suo originario carattere negoziale stragiudiziale ed è stato collocato all'interno di un procedimento giudiziario), questa si limita a svolgere un ruolo puramente certificante o omologante della volontà del marito, nell'ambito di un giudizio privo di contraddittorio. In tale contesto, spesso alla moglie non è riconosciuto, infatti, uno spazio effettivo di partecipazione, potendo il procedimento svolgersi anche in sua assenza<sup>7</sup>.

Alla luce di ciò, non sorprende la reazione negativa del nostro ordinamento giuridico alle istanze di riconoscimento del *ṭalāq*: per le sue evidenti caratteristiche strutturali – in particolare per l'assoluta asimmetria tra i coniugi e l'assenza di un necessario controllo giurisdizionale – esso solleva, infatti, rilevanti questioni di compatibilità con i principi fondamentali ed irrinunciabili del nostro ordinamento, indipendentemente dalla validità formale assunta nell'ordinamento di origine.

---

<sup>6</sup> Per l'analisi di alcune sure del testo sacro dell'Islam è stato utilizzato H.R. PICCARDO (a cura e traduzione di), *Il Corano*, Roma, Newton & Compton Editori S.r.l., 2015.

<sup>7</sup> Per un'analisi più completa dell'istituto si veda A. D'ANTONIO, *Il ripudio in diritto islamico e diritto romano*, in *Diritto e Religioni*, Anno III, n. 1-2008, p. 264 e ss.

### 3. *Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri: la legge 31 maggio 1995, n. 218.*

Il quadro normativo entro il quale tali istanze vengono valutate è delineato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), la quale disciplina, nel Titolo IV, le condizioni ed i limiti per il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri nel nostro ordinamento, prevedendone, in linea generale, l'automatica efficacia (adempite le mere formalità di "transito", la decisione straniera produce effetti anche in Italia, senza che sia necessario alcun ulteriore passaggio) e mantenendo un meccanismo giudiziario (la cd. delibazione) per i casi in cui è necessaria un'azione attiva dello Stato per dare efficacia alla decisione straniera.

In particolare, l'art. 64 introduce un sistema di riconoscimento automatico delle *sentenze* straniere pronunciate in qualsiasi tipo di controversia, indipendentemente dal loro oggetto e/o dalla loro natura, subordinandone l'efficacia nel nostro ordinamento al rispetto di una serie di requisiti di natura sostanziale e processuale, previsti dalla stessa disposizione<sup>8</sup>. L'art. 65 prevede, invece, un meccanismo di riconoscimento più snello, esteso alla più ampia categoria dei *provvedimenti* stranieri in tema di capacità delle persone, esistenza rapporti di famiglia e di diritti della personalità<sup>9</sup>, a prescindere dal fatto che siano essi stati resi da un'autorità giudiziaria.

In entrambi i casi, il controllo demandato all'autorità competente – individuabile, a seconda delle ipotesi, nell'autorità giudiziaria, chiamata a verificare la sussistenza dei

---

<sup>8</sup> In particolare, ai sensi dell'art. 64, la sentenza straniera è riconosciuta nel nostro ordinamento e, dunque, può produrre i suoi effetti, se: «a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 65, «hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».

presupposti di cui agli artt. 64 e 65 in caso di mancata ottemperanza alla decisione straniera, di contestazione del suo riconoscimento o di necessità di ricorrere ad esecuzione forzata di tale decisione, o nell'ufficiale dello stato civile, con riferimento alla trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero (ad esempio un atto di matrimonio)<sup>10</sup> – non assume carattere deliberativo, ma si risolve in una mera verifica della riconoscibilità del provvedimento ai fini della sua efficacia nell'ordinamento interno<sup>11</sup>.

#### *4. Il ruolo dell'ordine pubblico nella valutazione dei provvedimenti stranieri.*

Tra i presupposti previsti dagli artt. 64 e 65 della l. n. 218/1995, particolare rilievo assume il limite dell'ordine pubblico: in applicazione di tale limite, una sentenza e/o un provvedimento straniero non possono essere riconosciuti nel nostro ordinamento se i loro effetti confliggono con un nucleo di principi supremi, fondamentali ed inderogabili dello stesso, ricavabili – come stabilito dalle Sezioni Unite del Supremo Consesso nella sentenza n. 12193/2019<sup>12</sup> – non solo da quelli riconosciuti dalla nostra Costituzione, ma anche dai principi consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nelle leggi ordinarie e nelle norme codicistiche, ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e comuni alla comunità degli Stati, i quali costituiscono – appunto – l'ordine pubblico<sup>13</sup>. In tale ipotesi, l'ordinamento, al fine di preservare la propria armonia e coerenza interna, si “richiude in sé stesso”, precludendo l'ingresso della sentenza o del provvedimento stranieri o limitandone gli effetti. Il limite dell'ordine pubblico opera,

---

<sup>10</sup> In tale ipotesi, le disposizioni degli artt. 64 e 65 l. 218/95 devono essere coordinate con quelle degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in attuazione dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

<sup>11</sup> In tal senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2020, 16804.

<sup>12</sup> Il riferimento è a Cass. civ., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193.

<sup>13</sup> Sul funzionamento del limite dell'ordine pubblico la letteratura è vastissima. Ci si limita a citare, in via esemplificativa, F. MOSCONI, *Art. 16*, in AA.VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, CEDAM, 1996, p. 78 e ss.; F. MOSCONI, *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 5 e ss.

quindi, come una clausola di salvaguardia dell'identità costituzionale dell'ordinamento, consentendogli di confrontarsi con modelli giuridici esterni senza però rinunciare ai valori supremi che ne fondano la struttura e ne garantiscono la coerenza sistemica<sup>14</sup>.

Tali valori supremi trovano il loro principale fondamento, nel diritto di famiglia, nei principi costituzionali di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.), nel divieto di discriminazione fondata sul sesso, nonché nel diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale ed al giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.), i quali delineano un nucleo irrinunciabile di garanzie destinate a orientare il giudizio di compatibilità delle decisioni straniere con l'ordinamento interno. Tali principi confluiscono direttamente nel concetto di ordine pubblico (sia sostanziale che processuale), operando come limite invalicabile al riconoscimento di istituti e/o decisioni straniere che attribuiscono ad uno solo dei coniugi poteri esclusivi o preminenti nella gestione e/o nello scioglimento del matrimonio.

È proprio alla luce di tali principi che la giurisprudenza italiana ha costantemente ritenuto il *ṭalāq* islamico – come si vedrà – del tutto incompatibile con l'ordine pubblico, poiché espressione di un modello di scioglimento del matrimonio del tutto sbilanciato a favore del marito, lesivo dell'eguaglianza tra i coniugi e privo delle garanzie minime di tutela giurisdizionale e di contraddittorio effettivo in favore della moglie (ripudiata). Il riconoscimento di un simile istituto si tradurrebbe, infatti, nell'ingresso nell'ordinamento interno di un atto idoneo a produrre effetti giuridici in aperta contraddizione con i valori costituzionali che presidiano la nostra disciplina del matrimonio e del divorzio, rendendo insuperabile il limite dell'ordine pubblico, tanto nella sua dimensione sostanziale quanto in quella processuale.

---

<sup>14</sup> Dalla sua definizione emerge che l'ordine pubblico è un concetto duttile. Esso non ha un significato fisso e rigido, ma evolve nel tempo, adattandosi ai mutamenti sociali, etici e politici dell'ordinamento e riflettendo i valori condivisi dalla società in un determinato periodo storico: «*Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico* – ha affermato, a tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 12193/19 – *è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento*».

5. *La giurisprudenza italiana: limiti ed approdi sul ripudio islamico.*

Muovendo da tali presupposti, risulta, dunque, comprensibile l'orientamento assunto dalla giurisprudenza italiana, la quale, sin dalle prime occasioni in cui il ripudio è stato sottoposto al suo esame, ha assunto una posizione di assoluta chiusura. Dall'esame delle decisioni intervenute a partire dal 1948, anno della prima pronuncia in materia, ad oggi, emerge, infatti, una tendenza consolidata ad escludere il riconoscimento – nell'ambito del nostro ordinamento – degli effetti del ripudio pronunciato dal marito nel Paese d'origine, per radicale ed insanabile contrasto con l'ordine pubblico, sia sostanziale sia processuale, rappresentato dai principi di uguaglianza tra coniugi e di non discriminazione tra generi, dalla mancanza di controllo giurisdizionale da parte di un organo giudiziario straniero (il quale si limita – come già visto – a svolgere un ruolo meramente omologante della volontà del marito), assenza di parità difensiva tra uomo e donna e mancanza di un procedimento svolto nel contraddittorio reale tra gli stessi<sup>15</sup>.

Il primo banco di prova per l'ordinamento italiano risale alla seconda metà del secolo scorso, precisamente all'ottobre del 1948, quando il ripudio islamico fece, per la prima volta, ingresso nelle aule giudiziarie interne. In tale occasione, la Corte d'Appello di Roma negò il riconoscimento degli effetti del *ṭalāq* pronunciato ai danni di una donna davanti al tribunale di Damasco, ritenendolo assolutamente incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento interno, in quanto espressione di un potere unilaterale del marito, privo di qualsiasi forma di contraddittorio e di tutela della posizione della moglie. *«Il ripudio – affermarono allora i giudici d'appello capitolini – ripugna alla mentalità morale e giuridica dei popoli che hanno raggiunto un maggior grado di civiltà e che del matrimonio hanno un concetto etico e sociale ben più elevato di quello che ne hanno i*

---

<sup>15</sup> Nel senso dell'impossibilità di riconoscere effetti nel nostro ordinamento al ripudio pronunciato all'estero si è espresso anche il Ministero dell'Interno nella predisposizione, nel 2012, del *Massimario per l'ufficiale dello stato civile*: nel titolo dedicato al riconoscimento di una pronuncia straniera di ripudio (Cap. 11, par. 3.1), si afferma, infatti, che *«il procedimento indicato come “atto di ripudio” rappresenta una fattispecie contraria all'ordine pubblico e, in sostanza, in contrasto con la lettera g) dell'art. 64 della legge 218/1995 [...]. Non può essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorità giurisdizionale all'estero, che convalida un “atto di ripudio” precedentemente formato [...]. Il relativo provvedimento non può quindi essere trascritto e annotato e alla relativa istanza si dovrà opporre rifiuto».*

*popoli orientali*»<sup>16</sup>. Già in questa pronuncia embrionale, destinata a fungere da precedente per gli sviluppi successivi, emergeva con lucida chiarezza l'impostazione che avrebbe caratterizzato stabilmente la giurisprudenza italiana nei decenni seguenti.

In tale solco si inserisce, ad esempio, un'altra decisione significativa, resa dalla Corte d'Appello di Milano nel 1965, relativa ad un ripudio pronunciato da un cittadino iraniano dinanzi all'autorità notarile del Paese d'origine: anche in questo caso, i giudici negarono la delibazione del provvedimento straniero, valorizzando la particolare natura dell'istituto del ripudio e la sua incompatibilità coi principi fondamentali dell'ordinamento interno<sup>17</sup>.

Sulla medesima linea si collocano le successive pronunce dei giudici di merito, tra le quali la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 9 luglio 1973, quella della Corte d'Appello di Milano del 17 dicembre 1991, nonché le decisioni del Tribunale di Milano del 24 marzo 1994 e dell'11 marzo 1995, tutte accomunate dalla censura dell'unilateralità della dichiarazione di ripudio e dell'assenza di un effettivo controllo giurisdizionale, nonché di un reale contraddittorio tra le parti. In tempi più recenti, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato non trascrivibile, disponendone la cancellazione dai registri dello stato civile, la dichiarazione di accertamento dell'irrevocabilità del ripudio emessa dal Tribunale di Khouribga (Marocco), rilevando, tra l'altro, la mancata considerazione dei doveri di assistenza nei confronti del coniuge e della prole<sup>18</sup>.

La Corte di Cassazione si è occupata del ripudio islamico a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Con sentenza emessa nel dicembre 1969, il Supremo Consesso ha negato recisamente la possibilità di riconoscere efficacia al ripudio pronunciato da un cittadino iraniano nel Paese d'origine, in contumacia della moglie, ritenendolo in contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali l'ordinamento italiano riconosce, invece, pari dignità nell'ambito del nucleo familiare. Come affermato dalla Corte, «*contrastata irrimediabilmente una concessione che elevi il marito ad arbitro della*

<sup>16</sup> Così App. Roma, 29 ottobre 1948, in *Foro padano*, I, 1949, p. 348 e ss., con nota di Martino, ed in *Annali di diritto internazionale*, 1949, p. 259 e ss.

<sup>17</sup> Trattasi della sentenza App. Milano, 14 dicembre 1965.

<sup>18</sup> Il riferimento è ad App. Torino, 9 marzo 2006, in *Diritto di famiglie e delle persone*, 1, 2007, p. 156 e ss., con nota di A. SINAGRA, *Ripudio-divorzio islamico ed ordine pubblico italiano*. In senso conforme anche App. Venezia, 9 aprile 2015.

*continuazione o della cessazione del vincolo coniugale, quasi investito, in proposito, di un diritto potestativo, e riduca la moglie a soggetto passivo delle sue determinazioni»<sup>19</sup>.*

Nel solco di tale orientamento costante ed univoco si colloca anche la più recente pronuncia intervenuta nel nostro ordinamento. Con ordinanza del 3 febbraio 2025, la Corte d'Appello di Ancona ha disposto la cancellazione, dai registri dello stato civile del Comune di Ancona, dell'annotazione di un atto di divorzio per ripudio pronunciato unilateralmente dal marito a Madaripur, in Bangladesh, ed ivi omologato dall'autorità giudiziaria locale, ritenendolo radicalmente contrario all'ordine pubblico. Dall'esame degli atti è emerso, infatti, che il provvedimento straniero si limitava a recepire la mera volontà del marito, senza alcun coinvolgimento della moglie, che era venuta a conoscenza del ripudio solo casualmente una volta giunta in Italia, senza aver mai partecipato ad alcun procedimento né potuto esercitare il proprio diritto di difesa<sup>20</sup>.

Tale esito si è imposto anche nei casi in cui è stata accertata l'acquiescenza della moglie alla decisione del marito o, addirittura, quando è stata la stessa donna ripudiata a chiedere il riconoscimento del ripudio in Italia, ad esempio per far valere la propria libertà di stato e contrarre un nuovo matrimonio. In questa prospettiva è stata a lungo criticata, in dottrina, la pronuncia del Tribunale di Milano del settembre 1967, la quale rigettò la richiesta di riconoscimento dello stato libero derivante da un ripudio pronunciato in Iran, nonostante l'istanza fosse stata proposta dalla stessa moglie ripudiata<sup>21</sup>.

Nel panorama dei precedenti giurisprudenziali merita, infine, di essere segnalata la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 16 maggio 2008, poiché essa rappresenta l'unica decisione ad aver riconosciuto efficacia, nel nostro ordinamento, al divorzio ottenuto in Egitto mediante la procedura del *ṭalāq*, pur in assenza della moglie. In tale occasione, i giudici d'appello hanno ritenuto che il riconoscimento del provvedimento non determinasse una lesione intollerabile dei principi fondamentali dell'ordinamento

---

<sup>19</sup> Cass. civ., 5 dicembre 1969, n. 3881.

<sup>20</sup> Il riferimento è a App. Ancona, II sez. civ., ordinanza 3 febbraio 2025, n. 189, reperibile all'indirizzo internet <https://deiusititia.it/wp-content/uploads/2025/05/189-pdf-1.pdf>.

<sup>21</sup> Trib. Milano, 21 settembre 1967. Si veda, a tal riguardo, M. RIZZUTI, *Ordine pubblico costituzionale e rapporti familiari: i casi della poligamia e del ripudio*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 10, 2019, p. 619.

interno e, dunque, non contrastasse con l'ordine pubblico, in particolare sotto il profilo processuale, poiché il contraddittorio e il diritto di difesa della moglie risultavano essere stati pienamente garantiti secondo la legge egiziana<sup>22</sup>.

La ricostruzione dell'orientamento giurisprudenziale interno consente di cogliere con chiarezza come il ripudio islamico continui a rappresentare, per l'ordinamento italiano, un istituto difficilmente conciliabile coi principi fondamentali che presidiano la disciplina dei rapporti familiari. La costante negazione di effetti giuridici al *ṭalāq* testimonia, infatti, una concezione dell'ordine pubblico intesa prevalentemente come limite rigido ed identitario, volto ad impedire l'ingresso di modelli familiari strutturalmente incompatibili con i valori costituzionali di uguaglianza tra i coniugi e di tutela giurisdizionale effettiva. In tale quadro, l'isolata apertura rappresentata dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 2008 non sembra aver inciso, in modo significativo, sull'indirizzo giurisprudenziale dominante, rimanendo confinata ad una valutazione fortemente legata alle peculiarità del caso concreto e priva di reale seguito applicativo.

#### 6. *L'ordinanza Cass. civ. n. 17170/20 e la possibile flessibilità dell'ordine pubblico nei procedimenti di ripudio.*

Sembrava potersi delineare, invero, l'avvio un nuovo orientamento giurisprudenziale con l'ultima pronuncia della Suprema Corte intervenuta su un istituto assimilabile al ripudio, ossia il divorzio *rojee* previsto dal diritto iraniano: con ordinanza 14 agosto 2020, n. 17170, i giudici della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione, a soli sette giorni da un precedente pronunciamento di segno opposto<sup>23</sup>, hanno cassato un provvedimento della

<sup>22</sup> App. Cagliari, sentenza 16 maggio 2008, n. 198.

<sup>23</sup> Trattasi della sentenza Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2020, n. 16804. Nel caso di specie, una cittadina italiana e giordana – unitasi in matrimonio, con rito islamico, in Nablus (Cisgiordania), con un cittadino italiano e giordano – aveva adito la Corte di Appello di Roma, chiedendo la cancellazione della trascrizione dai Registri di Stato Civile di Roma della sentenza resa dal tribunale religioso del luogo, il quale aveva attestato lo scioglimento del matrimonio per effetto di dichiarazione unilaterale di ripudio del marito. Secondo la donna, la sentenza non definitiva di divorzio ivi pronunciata non avrebbe potuto essere riconosciuta nel nostro ordinamento poiché in contrasto con l'ordine pubblico sostanziale e processuale. L'istruttoria svolta

Corte d'Appello di Bari che aveva ordinato la cancellazione dai registri dello stato civile della trascrizione di un divorzio simile al *ṭalāq* islamico, pronunciato in Iran, affermando che una sentenza di ripudio non è automaticamente contraria all'ordine pubblico<sup>24</sup>.

La dottrina più attenta ha prontamente colto il pregio di tale decisione, interrogandosi sulla possibilità di superare valutazioni aprioristiche del limite dell'ordine pubblico e di valorizzare, al contrario, le circostanze del caso concreto e, in particolare, la posizione soggettiva delle parti coinvolte. In tale ottica, è stato sostenuto che il riconoscimento di un provvedimento formalmente incompatibile con i principi interni potrebbe risultare ammissibile qualora esso sia invocato dalla parte tradizionalmente più debole del rapporto coniugale e non produca effetti lesivi dei diritti fondamentali, ma anzi ne favorisca la loro tutela<sup>25</sup>. Quale lesione all'armonia ed alla coerenza dell'ordinamento interno potrebbe derivare, infatti, dall'accoglimento dell'istanza di riconoscimento di un provvedimento di ripudio avanzata proprio da quella donna rifiutata in patria e magari desiderosa di rifarsi una vita nel nostro Paese? Quale interesse meritevole di tutela – tanto della donna quanto dell'ordinamento – verrebbe tutelato negando, al contrario, alla stessa la possibilità di un nuovo inizio? Cristina Campiglio osserva correttamente in proposito: «*Non è piuttosto contrario ai nostri principi tenere legata ad un matrimonio una donna che, avendo acconsentito al ripudio o addirittura avendone chiesto il riconoscimento in Italia (magari per potersi risposare), ritenga ormai irrimediabile la rottura della vita coniugale?*»<sup>26</sup>.

---

aveva consentito di appurare che il giudice straniero non aveva accertato la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (il matrimonio era cessato soltanto per decisione del marito, il quale voleva ottenere lo scioglimento per contrarre un nuovo matrimonio) e che la sentenza che aveva definito il giudizio fosse stata emessa in assenza di contraddittorio (la donna era stata edotta dell'esistenza del procedimento di omologazione del ripudio esercitato dal marito solo dopo che egli aveva ottenuto la pronuncia). Per un esame più dettagliato della sentenza in commento si rinvia, *ex multis*, a: F. PESCE, *La Corte di Cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 13, 1, 2021, p. 552 e ss., F. D'AMARIO, *L'ordine pubblico internazionale nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento di decisioni di ripudio*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2, 2021, p. 499 e ss.

<sup>24</sup> Per un esame di tale decisione si veda a D. SCOLART, *La Cassazione e il ripudio (talāq) palestinese. Considerazioni a partire dal diritto islamico*, reperibile all'indirizzo internet <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-e-il-ripudio-al-q-palestinese-considerazioni-a-partire-dal-diritto-islamico>.

<sup>25</sup> Si veda F. PESCE, *Op. cit.*, p. 570.

<sup>26</sup> C. CAMPIGLIO, *Op. cit.*, p. 66.

Purtroppo, nonostante ciò, l'orientamento tradizionale della giurisprudenza interna – fermamente contrario al riconoscimento del *ṭalāq* – continua a prevalere, confermando la centralità del limite dell'ordine pubblico sostanziale e processuale come criterio guida nel negare efficacia a tali provvedimenti. L'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona del 3 febbraio 2025 ne è un lapalissiano esempio.

### 7. Sintesi e prospettive future.

L'analisi delle ipotesi considerate induce a riflessioni che trascendono l'esegesi delle singole fattispecie. In un mondo in cui l'esistenza delle persone si svolge, sempre più spesso, in una dimensione inevitabilmente transnazionale, gli ordinamenti statali sono chiamati a confrontarsi con istituti giuridici e sistemi di valori differenti, spesso del tutto estranei alla propria tradizione giuridica. In tale prospettiva, sempre più concreta, appare auspicabile una riconsiderazione dell'ammissibilità di quei segmenti della vita personale e familiare – spesso di rilevanza fondamentale, come il matrimonio ed il suo scioglimento – che si sviluppano al di fuori del contesto ordinamentale interno, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla legalità e dai principi fondamentali.

Solo attraverso un simile approccio lo spazio giudiziario, soprattutto in una materia particolarmente sensibile come il diritto di famiglia, potrebbe assolvere ad una duplice funzione: da un lato, garantire una tutela effettiva dei soggetti concretamente bisognosi di protezione, evitando forme di intollerabili “discriminazioni alla rovescia”, proprio come nel caso delle donne ripudiate che intendano ricostruire la propria vita in un diverso contesto giuridico; dall'altro «*a presidiare quell'identità profonda che rappresenta la sopravvivenza stessa di ciascun ordinamento e, con esso, la tutela di tutte le persone che, anche transitoriamente, sono chiamate a farne parte*»<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> P. AMISANO, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni: questioni in materia di famiglia*, relazione al Corso *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana ed europea*, Roma, Corte di Cassazione, 3-5 maggio 2017, consultabile all'indirizzo internet [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione\\_AMISANO.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_AMISANO.pdf).

